

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.....3/3681/2010

OGGETTO: COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO – 2° VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della 2° Variante parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Mombello di Torino, con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/11/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 18/12/2009 (*prat. n. 134/2009*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 2° Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18 del 30/11/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 2° Variante Parziale al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone la localizzazione nelle Tavole del Piano di una azienda agricola esistente identificando l'ambito con l'acronimo "*ERI – annucleamenti rurali*" oltre a ridurre in corrispondenza di tale area la fascia di rispetto stradale a 6 metri (anziché 10 metri) ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della 2° Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Mombello di Torino con deliberazione C.C. n. 18 del 30/11/2009, le seguenti osservazioni:
 - 1) per una maggiore tutela dell'asse stradale, si suggerisce di verificare se la proposta di ridurre la fascia di rispetto da 10 metri a 6 metri della viabilità comunale per la presenza di una azienda agricola, possa limitarsi al solo lotto in cui insiste l'azienda;
 - 2) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*".
Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce di valutare se le variazioni al Piano possono essere ricondotte ai casi d'esclusione dalla procedura di VAS, previsti nella D.G.R. sopraccitata, riportando nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;
 - 3) si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
 - 4) infine, valutato il mancato invio alla Provincia del progetto definitivo di due Varianti parziali (adottate ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.), che il comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 01/01/2007 ha integrato l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 nel seguente modo: "*La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Mombello di Torino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/01/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale